



CORECOM Lazio



DETERMINAFascicolo n. GU14/679040/2024

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA Cxxx A. - TIM SpA (Telecom Italia, Kena mobile)

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante: “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante: “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”, di seguito denominato Regolamento, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/21/CONS;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”, di seguito denominato Regolamento sugli indennizzi, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTO l’Accordo quadro vigente tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017, approvato con delibera 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio il 5 marzo 2018;

VISTA la legge della Regione Lazio 28 ottobre 2016, n. 13, istitutiva e disciplinante l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com);

VISTA la delibera n. 347/18/CONS, del 18 luglio 2018, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”, di seguito "Regolamento Indennizzi";

VISTA l’istanza dell’utente Cxxx A., del 09/05/2024 acquisita con protocollo n. 0127885 del 09/05/2024

Vista la relazione istruttoria del Responsabile dell’istruttoria;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

L'istante formalizza istanza per la definizione della controversia recante le seguenti doglianze: "Numero oggetto di procedimento 3xxxxxxx. In data 03/04/2024 (annesso al fascicolo documentale) si riceve lettera in carta semplice a non valenza legale ma si allega in atti per valenza probatoria. In detta missiva il gestore chiede il pagamento dell'importo pari ad € 633,83 iva inclusa riferendo a nr.2 fatture dell'Agosto 2020 e, Dicembre 2021. Orbene premesso che, parte istante ad oggi ancora cliente e, con sempre pagamenti su carta di credito lo stesso mai risulta essere stato inottemperante al saldo delle fatture con regolare addebito su carta di credito ad oggi attiva e, che naturalmente per scadenza contrattuali veniva cambiata in base alla naturale riemissione. Si aggiunga inoltre che, sempre allo stato attuale il cliente continua come previsto e, comunicato dallo stesso gestore ogni 24 mesi al cambio del prodotto. Si precisa che, la numerazione in oggetto è attiva e, dovrà restare attiva senza alcuna limitazione e/o interruzione. Nel merito si eccepisce non solo la validità di detti importi secondo la legge di bilancio 2020 in materia di telecomunicazioni ma altresì anche l'assoluta insussistenza dell'onere probatorio mancando non solo di allegare il dettaglio delle fatture ma anche copia contrattuale per cui vi sarebbe detta richiesta. Per le motivazioni espresse le richieste chiaramente e, meramente conciliative sono ad oggi interamente confermate. Si precisa inoltre anche che, detta comunicazione in carta semplice non costituisce novazione dell'eventuale debito che, secondo la legge di bilancio prescritto essendo trascorsi 24 mesi. Inoltre il gestore dovrà dare ampia prova documentale e contrattuale laddove le somme risultano dovute con annessa accettazione parte istante". Stante le suesposte premesse l'istante richiedeva: "Si chiede l'annullamento integrale delle somme richiesta, la conferma della piena fornitura dei servizi sulla sim oggetto di procedimento. In aggiunta per mancato rispetto degli oneri informativi e , contrattuali indennizzo quantificato in euro 250,00. In aggiunta oltre che detto importo anche euro 200,00 per fatturazione non conforme."

Si costituiva nel procedimento il Gestore TIM il quale eccepiva: "È presente a nome dell'istante un contratto per l'acquisto rateizzato di prodotto sottoscritto il 06/08/2020 (Doc.1). Contratto che prevedeva il pagamento mensile su carta di credito e vincolo 30 mesi. L'istante corrispondeva regolarmente il prezzo di vendita rateale sino al mese di ottobre 2021, mentre le rate successive non venivano saldate. Infatti, l'addebito delle rate novembre 2021 in poi, veniva negato, senza che TIM ricevesse alcuna informazione preventiva o preavviso, come emerge dalla schermata di sistema che si allega di seguito". Concludeva insistendo nella richiesta di rigetto delle avverse pretese.

Preliminarmente si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento. Ai sensi dell'Art. 19 comma 4 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, (L'Autorità, con il provvedimento che definisce la controversia, ove riscontri la fondatezza dell'istanza, può condannare l'operatore ad effettuare rimborsi di somme risultate non dovute o al pagamento di indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità) l'oggetto della pronuncia esclude che il CORECOM possa imporre un obbligo di fare al gestore. Alla luce di quanto sopra, sempre in via preliminare si dichiara l'inammissibilità della richiesta di "conferma della piena fornitura dei servizi sulla sim oggetto di procedimento". L'istante lamenta l'illegittimità della pretesa avanzata da Tim con la missiva di sollecito del 3.4.2024. In base ai principi generali sull'onere della prova in materia di adempimento di obbligazioni, si richiama il principio più volte affermato nella consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 13533 del 30 ottobre 2001, Cass. 9 febbraio 2004 n. 2387, 26 gennaio 2007 n. 1743, 19 aprile 2007 n. 9351, 11 novembre 2008 n. 26953, e da ultimo, 3 luglio 2009 n. 15677 e da ultimo Cass. II 20 gennaio 2010 n. 936), secondo il quale il creditore che agisce per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte; sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto un inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento o che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile ex art. 1218 cod. civ, ovvero da cause specifiche di esclusione della responsabilità previste dal contratto, dalle condizioni generali di contratto o dalla Carta Servizi. In base a tale criterio interpretativo del riparto probatorio, dal corredo documentale in atti Tim non è riuscita a dimostrare la fondatezza della pretesa avanzata nei confronti dell'istante. Non ha depositato le fatture oggetto della pretesa sì da consentire all'Autorità di accertare

la fondatezza della pretesa. Non solo. Ha avanzato la propria pretesa a distanza di oltre tre anni dalla presunta debenza. Peraltro, avuto riguardo ai crediti sorti a partire dal 2020, come correttamente evidenziato da parte istante, la L. n. 160 del 27/12/2019 (legge di Bilancio 2020) è intervenuta abbreviando ulteriormente il termine di prescrizione quinquennale prevedendo espressamente, all'art. 1, c. 294, che il diritto al corrispettivo relativo ai contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica si prescrive nel termine di due anni. Nel caso di specie, trattandosi di fatture risalenti all'anno 2020-2021, il relativo credito, non avendo Tim dimostrato in atti l'asserito avvenuto invio all'istante di atti interruttivi del termine prescrizione, risulta definitivamente prescritto già dal mese di dicembre 2023 e, pertanto, ormai inesigibile. Per quanto precede, Tim dovrà procedere allo storno dell'insoluto delle somme di cui alla missiva del 3.4.2024, in atti. Nessun'altra pretesa dell'istante merita accoglimento difettandone i presupposti.

DETERMINA

- TIM SpA (Telecom Italia, Kena mobile), in parziale accoglimento dell'istanza del 09/05/2024, è tenuta a procedere alla regolarizzazione della posizione contabile dell'istante stornando le somme di cui alla missiva del 3.4.2024.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, comma 12, del Codice.

Resta salva la possibilità per le parti di agire in sede giurisdizionale per il riconoscimento del maggior danno, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all'Allegato A alla delibera 203/18/CONS.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente determina è comunicata alle parti attraverso la piattaforma ConciliaWeb e pubblicata sui siti web dell'Autorità e del Corecom.

Il Responsabile della Struttura
INES DOMINICI

F.TO